



# COMUNE DI FORTE DEI MARMI

## Provincia di Lucca

4° - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AMBIENTE SUOLO PUBBLICO

### ORDINANZA DEL RESPONSABILE N.105 DEL 04/05/2023

**OGGETTO: Via Carducci civv. 61-63 (fronte p.e. all'insegna "Ristorante Lorenzo") – Stagione estiva 2023**

#### IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

**Visto** il contenuto dell'ordinanza n. 180 del 27.05.2022, inerente l'oggetto, per la stagione estiva dell'anno 2022 ed a richiesta della parte interessata, Sig.ra C.V., nella sua qualità di legale rappresentante della Società "Ristorante Lorenzo Srl", con sede in via Carducci civv. 61-63;

**Considerato** che per la corrente stagione estiva, analogo provvedimento va comunque adottato - ancorché in assenza di specifica istanza - quale diretta conseguenza del contenuto della concessione per l'occupazione del suolo pubblico n. 71/2023 del 03.04.2023, per una superficie di somministrazione esterna ai locali del p.e., pari a mq. 48,00;

**Ritenuto** opportuno di dover adottare i provvedimenti del caso finalizzati ad evitare che dalla occupazione di cui sopra, ne derivi impedimento o intralcio alla circolazione stradale;

**Visto** gli artt. 5, 6, 7, 37 ss., 158 s. del d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Obblighi, divieti, limitazioni e ricorso previsti dal Nuovo Codice della Strada);

**Visti** gli artt. 73 ss. del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Segnaletica Stradale);

**Visto** l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo);

**Visto** il Libro II del 2 luglio 2010, n. 104 (Ricorso al Tar);

**Visto** il Capo III del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica);

**Visto** l'art. 107 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Responsabilità della dirigenza EE.LL.);

## **ORDINA**

**Dal 28 maggio 2023 al 30 settembre 2023, da ambo i lati, antistanti i civv. 61-63 della via Carducci (fronte Ristorante Lorenzo), è istituito il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA.**

**Relativamente al lato opposto alla occupazione del suolo pubblico indicata nel preambolo della presente ordinanza, il divieto di cui sopra, si estende, sui due lati, prima e dopo, per uno spazio idoneo a garantire il conseguente itinerario diverso del traffico.**

**Relativamente alle cose che costituiscono occupazione della sede stradale, le stesse dovranno essere rese visibili – soprattutto in epoca notturna e/o con scarsa visibilità – con un idoneo dispositivo segnaletico.**

L'acquisto, l'apposizione e la rimozione della segnaletica stradale, è a carico del soggetto interessato, ovvero alla Sig.ra Chiara Viani, nella sua qualità di legale rappresentante della Società "RISTORANTE LORENZO SRL", che allo scopo, di dovrà avvalere di una ditta specializzata del settore della segnaletica stradale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 45 del Nuovo Codice della Strada, che resta comunque responsabile per ogni eventuale difformità e conseguenza di danno, derivante dalla occupazione della sede stradale ovvero dalla inadeguata modalità di segnalamento dell'occupazione stessa, con conseguenze obbligo di costante verifica dell'esistenza di tali condizioni.

Dalla inosservanza delle suddette prescrizioni ovvero, di quelle già previste nella concessione n. 71/2023 del 03.04.2023, deriva la decadenza della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso amministrativo alternativamente al TAR della Toscana o al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 gg. ed entro gg.120, dalla data di pubblicazione del presente atto.

**IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE  
ANDREA D'UVA**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*